

ANTONELLA ASTORRI

**Mercanti e giustizia a Firenze
nel Trecento:
un processo per frode contro un ebreo
nel tribunale della Mercanzia**

A stampa in
From Florence to the Mediterranean and Beyond. Essays in Honour of Anthony Molho,
edited by Diogo Ramada Curto, Eric R Dursteler, Julius Kirshner and Francesca Trivellato.
Firenze, 2009, pp. 83-102

Distribuito in formato digitale da
«Storia di Firenze. Il portale per la storia della città»
<<http://www.storiadifirenze.org>>

ANTONELLA ASTORRI

MERCANTI E GIUSTIZIA A FIRENZE NEL TRECENTO:
UN PROCESSO PER FRODE CONTRO UN EBREO
NEL TRIBUNALE DELLA MERCANZIA

1. LA MERCANZIA COME ISTANZA GIUDIZIARIA

L'esercizio della giustizia, come rivendicazione dell'insieme delle prerogative della *jurisdictio*, rappresenta, nel suo articolarsi in pratiche formali e ostentati cerimoniali penali, un'esplicita manifestazione di affermazione del potere e delle istituzioni pubbliche. La stessa diffusione di un sistema giudiziario rivolto alla ricerca della 'confessione' da parte del reo – o presupposto tale – è stato interpretato dagli storici delle istituzioni come una tappa fondamentale nella costituzione dello Stato moderno.¹

Per l'Italia centro settentrionale, l'evoluzione delle strutture giudiziarie in età comunale, a partire dall'affermazione del processo pubblico di tipo inquisitorio (nel corso del XIII secolo), al di là dell'impulso e della legittimazione che ricevette dalla riflessione del pensiero giuridico, deve essere posta in relazione alle istanze di tipo economico, politico e culturale di cui si facevano portatori i nuovi ceti emergenti urbani.² Ecco che, nel caso della Firenze tardo medievale, l'elaborazione e il perfezionamento dei rituali penali divengono intelligibili, nella loro necessaria dimensione diacronica, se letti nel contesto di una politica del consenso funzionale allo sforzo di transizione del regime popolare cittadino verso un più stabile e saldo assetto del potere, quale si concretizzò nel XIV secolo in tutti i settori dell'amministrazione pubblica, da quello della fiscalità a quello della gestione del territorio.³

¹ Cfr. J.C.M. VIGUEUR, *Introduzione*, in *La parola all'accusato*, a cura di Id., Palermo, Sellerio, 1991, pp. 11-14: 11.

² Lo ricordava M. SBRICCOLI, in "Tormentum idest torquere mentem". *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, cit., pp. 17-32: 19-21.

³ Cfr. A. ZORZI, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città*

L'intero apparato istituzionale fiorentino, in tutte le sue componenti, fu coinvolto in questo processo e un ruolo lo ebbe anche la Mercanzia, il tribunale di commercio cittadino, che, fondato all'inizio Trecento e saldamente controllato dai maggiori mercanti e banchieri cittadini, non limitava le sue prerogative all'esercizio della giurisdizione in ambito economico, ma si configurava come un centro di organizzazione e rappresentanza degli interessi mercantili e finanziari. Tra le sue funzioni principali la Mercanzia aveva la tutela dei diritti di proprietà e dei contratti, con particolare riferimento, agli esordi della sua attività, al settore dei traffici internazionali; più in generale poi le competevano la regolamentazione e il controllo dei rapporti economici nel centro cittadino e nel territorio ad esso soggetto: un ruolo di non secondaria importanza in una città che in larga misura aveva fondato sul commercio, la banca e l'industria tessile le proprie stesse potenza e prosperità.⁴

Al suo vertice la corte aveva un ufficiale forestiero (inizialmente un notaio e poi, dal 1344, un giurisperito), al quale principalmente spettavano le prerogative in materia contenziosa, ed un organo collegiale formato da cinque consiglieri, in rappresentanza delle cinque maggiori arti mercantili e imprenditoriali cittadine cui si doveva l'iniziativa nel 1308 della creazione della nuova magistratura (i Cinque della Mercanzia, più tardi Sei).⁵

Come testimoniano gli oltre quattordicimila registri, contenenti per la maggioranza atti processuali, che documentano l'intensa attività svolta dall'istituzione nell'arco di quattro secoli e mezzo, la Mercanzia nella sua funzione di istanza giudiziaria venne a rappresentare (tra le varie curie civili cittadine compresi gli stessi tribunali interni delle arti) la sede di elezione per i Fiorentini per la risoluzione delle proprie controversie di carattere finanziario o commerciale. Un insieme di fattori doveva aver contribuito a rendere la giustizia che si amministrava nella corte dei mercanti molto popolare tra gli abitanti della città gliata: il carattere arbitrale dei processi e la rapidità con la quale si giungeva in determinati casi alla sentenza, talvolta nell'arco di pochi giorni; il ruolo centrale in essi giocato dalla produzione delle scritture contabili, strumenti familiari alla maggioranza dei Fiorentini; non ultime, l'accessibilità del-

italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV), in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. Cammarosano, Roma, École française de Rome, 1994, pp. 395-426.

⁴ Per quanto riguarda l'attività della corte mercantile fiorentina nel corso della prima metà del XIV secolo e la bibliografia sull'argomento, rimando al mio: *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento. Il potere dei grandi mercanti*, Firenze, Olschki, 1998.

⁵ Le arti fondatrici della Mercanzia erano Calimala, Cambio, Lana, Por Santa Maria, Medici e Speziali, nella seconda metà del XIV secolo la composizione del consiglio fu modificata con l'aggiunta di un consigliere in rappresentanza delle altre associazioni di mestiere.

l'istituzione e la sua 'intelligibilità', nel senso di tutto quanto veniva redatto o esibito durante le varie fasi del confronto tra i litiganti, grazie alla precoce adozione del volgare nella scrittura degli atti (dal 1355).⁶

La competenza della Mercanzia si estendeva dunque essenzialmente a cause di materia commerciale, settore nel quale, prima dell'istituzione della magistratura, le controversie erano devolute alla composizione arbitrale. Trattandosi di un tribunale civile, in via ordinaria l'azione giudiziaria era attivata su querela di parte e fino alla promulgazione della sentenza il giudice restava in qualche modo 'spettatore' dello svolgimento del processo, che, pur incanalato nei binari di una procedura standardizzata, veniva gestito dall'attore e dal convenuto, generalmente attraverso la mediazione professionale dei notai procuratori.⁷

Il nucleo di documenti che ha costituito la base di partenza per l'indagine presentata in questo contesto si riferisce, invece, a una *inquisitio*, condotta dall'ufficiale della Mercanzia, un procedimento avviato *ex officio* dal magistrato in assenza di querela. Le inquisizioni rappresentano dal punto di vista quantitativo il settore meno rilevante dell'attività della magistratura, ed erano previste per una casistica limitata, che sconfinava nell'ambito del penale. L'ufficiale aveva infatti facoltà di procedere d'ufficio per perseguire coloro che si fossero resi responsabili dell'emanazione di rappresaglie contro i mercanti fiorentini all'estero, per incarcerare i debitori sospetti di fuga, o esercitare un controllo superiore sull'amministrazione della messe fallimentari. Più spesso il procedimento inquisitorio era istruito contro individui colpevoli di aver oltraggiato l'ufficiale in corso di udienza, di aver prestato falsa testimonianza, oppure – e questa è la situazione più frequente tanto da potersi considerare un fenomeno endemico – di aver aggredito i berrovieri e i nunzi del tribunale nel tentativo di resistere all'arresto o di opporsi al sequestro giudiziario, molto spesso col favore dei parenti e dei vicini.

In una lettura dell'azione giudiziaria come espressione forte dell'autorità, la particolare inquisizione di cui si è scelto di privilegiare l'analisi, dettagliatamente documentata, offre una molteplicità di suggestioni alla riflessione su un intreccio di problemi indirettamente connessi al tema dell'affermazione del potere e dello Stato nella Firenze del XIV secolo.⁸

⁶ Sull'incremento del carico di attività giudiziale svolto dalla corte nel corso del XIV secolo e poi nel XV si veda A. ASTORRI – D. FRIEDMAN, *The Florentine Mercanzia and its Palace*, «I Tatti Studies», X, 2005, pp. 11-68; cfr. anche L. BOSCHETTO, *Editing the Mercanzia*, in *Textual Cultures of Medieval Italy*, The 41th Conference on editorial problems, Toronto, 4-5 novembre 2005.

⁷ Cfr. VINCENZO COLLI, *Acta civilia in curia potestatis: Firenze 1344. Aspetti procedurali nel quadro di giurisdizioni concorrenti*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2006, pp. 271-303.

⁸ La fortunosa sopravvivenza di una serie di documenti consente di ricostruire la vicenda pro-

2. IL FATTO

Firenze, 29 novembre 1359. Davanti a messer Francesco di Bindo da Orvieto, giudice e ufficiale della Mercanzia, un uomo è chiamato a rispondere di una grave accusa. La scena ha luogo nel palazzo della Condotta, il severo edificio affacciato sul lato est della centrale piazza dei Priori dove da qualche anno il tribunale di commercio fiorentino ha installato la propria sede, e propriamente nella sala a piano terreno in cui si trova il banco dove l'ufficiale «tiene la ragione».⁹ L'imputato – un forestiero – è oggetto, lo si è detto, di un processo inquisitorio, cioè istruito in assenza di denuncia di parte su iniziativa dello stesso giudice. Secondo la consueta formula di rito che apre questo genere di procedimenti: «per fama piuvicha procedente et clamosa insinuatione raportante non da malevole persone ma da honeste et veridice all'orecchie et alla notitia del dicto uffitiale», è giunta la voce che l'uomo sia venuto in Firenze con il deliberato proposito di commettere 'falsia', vale a dire con il progetto di mettere a segno una truffa ai danni di un cittadino, trascinandolo in tribunale, come vedremo, sulla base di una falsa accusa.

Il fatto, si dice, risale a quello stesso mese di novembre, quando l'inquisito, dopo aver premeditato e progettato accuratamente insieme a un complice la cosiddetta 'falsia', si era presentato alla tavola di un noto cambiatore fiorentino, Galasso da Uzzano, pretendendo la restituzione della somma di duecento fiorini d'oro che sosteneva aver depositato presso di lui alcuni mesi prima, quale accredito dei proventi di una compravendita conclusa nella città di Siena.¹⁰ Abbigliato di tutto punto come un rispettabile uomo di affari (un particolare che gli atti processuali sottolineano più volte), al banchiere fiorentino il

cessuale in tutte le sue fasi. L'intero procedimento inquisitorio, fino alla sentenza, è registrato in ASF, *Mercanzia* 11873, cc. 34v-39v, 29 novembre - 3 dicembre 1359. Le altre informazioni provengono da ASF, *Soprastanti alle Stinche* 84, c. 33r e da ASF, *Mercanzia* 173, sc., 30 aprile 1360.

⁹ Il palazzo della Condotta, che prende il nome dal fatto di aver ospitato l'ufficio preposto al reclutamento militare, situato sulla piazza della Signoria, è oggi unito al palazzo della Mercanzia, l'edificio allora destinato ad ospitare il tribunale mercantile fiorentino la cui costruzione iniziò proprio in quello stesso 1359. Sulle varie sedi occupate dalla corte mercantile fiorentina nel corso del Trecento, cfr. A. ASTORRI – D. FRIEDMAN, *The Florentine Mercanzia*, cit.

¹⁰ «[...] per animo et intentione di falsia commettere insieme cum Guzzello [...] judeo habitante nella città di Perugia falsamente convennero insieme nella città di Perugia di venire a Firenze per guadagnare per in directo se poteano alchuna chosa, dicendo il modo serà questo: che uno di noi vada a Firenze ad uno buono merchatante ovvero cambiadore et adimandi a lui dugento fiorini d'oro i quali gli furono dipositati per uno di noi il quale ci andarà dicendo; il merchatante si vergognerà, in tucto o in parte di questi danari darà a noi perciò che altra volta ce fu facto questo in Firenze. E sarremo nella città di Siena e li sapremo i famosi et buoni merchatanti et cambiadori di Firenze con i quali potiamo cotali frode fare». ASF, *Mercanzia* 11873, c. 34v, 29 novembre 1359.

forestiero aveva detto di chiamarsi Angelo di Benedetto e di essere un mercante appunto, originario di Foligno, fornendo anche una serie di ulteriori informazioni verosimili, a cominciare dal proprio domicilio nella città umbra, fino alla circostanza per cui si trovava in Firenze di passaggio di ritorno da Bologna dove abitava un suo fratello.¹¹ Angelo di Benedetto però non era stato in grado di produrre alcuna documentazione scritta che comprovasse il credito di cui richiedeva il pagamento.

Poiché l'Uzzano, probabilmente, si era rifiutato di consegnare i duecento fiorini, del cui deposito non doveva esserci traccia nei libri contabili della sua società, i due si erano recati dallo stesso giudice della Mercanzia, cui spettava di dirimere le questioni tra i Fiorentini e i forestieri, al cospetto del quale Angelo aveva rinnovato la richiesta al banchiere dei duecento fiorini d'oro, sollecitando evidentemente l'intervento del magistrato per costringere l'altro alla restituzione della somma. All'ufficiale l'uomo, sempre nell'abbigliamento tipico del mercante, aveva fornito ancora l'identità di Angelo di Benedetto di Foligno e ripetuto interamente la propria versione della vicenda. Tuttavia non doveva essere apparso convincente nel confronto con uno stimato uomo di affari cittadino. Quindi, incalzato dalle domande di messer Francesco, che insisteva per conoscere i particolari della circostanza in cui sosteneva aver precedentemente conosciuto l'Uzzano, e forse minacciato di tortura («adimandato più dal decto uffitiale»), dove quel 'più' potrebbe sottintendere una certa forzatura nell'interrogatorio), aveva ceduto e reso una completa e dettagliata confessione su come stavano realmente le cose.

La corte della Mercanzia, del resto, si fa vanto di essere il luogo dove si dà per certo il trionfo della verità. È la *domus equitatis et veritatis*, come recita l'iscrizione che dal secolo successivo accoglierà i visitatori sulla porta di entrata del suo palazzo.¹² Proprio di lì a poco ai fatti narrati, questo concetto sarà ideologicamente reso manifesto a chiunque farà il suo ingresso – di sua spontanea iniziativa o perché sospinto a forza dalle guardie – nel nuovo palazzo, la cui edificazione era stata completata qualche mese prima, per volontà della corte, a fianco alla vecchia sede della Condotta. In un affresco che il pittore Taddeo Gaddi realizzerà nel 1363 nella sala delle udienze dell'edificio inaugu-

¹¹ «[...] disse al decto Galasso ch'egli era Angelo di Benedetto da Foligno merchatante et habitava nella dicta città di Fuligni, nella strada la quale si chiama Mora, overo Fonte della Mora. Et che esso veniva da Bologna ch'avia richiesto uno suo fratello il quale habita in Bologna». ASF, *Mercanzia* 11873, c. 34v, 29 novembre 1359.

¹² All'iscrizione esistente nel Quattrocento all'entrata del palazzo della Mercanzia si riferisce BARTOLOMEO SCALA nel suo *De legibus et iudiciis dialogus*, cfr. *Humanistic and Political Writings. Bartolomeo Scala*, A. Brown (ed.), Tempe AZ, Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1997, («Renaissance Texts Series», 16), p. 350.

rato l'anno precedente, la Verità, coperta di soli veli trasparenti, è raffigurata nell'atto di strappare la lingua alla Menzogna ammantata di nero, alla presenza dell'ufficiale e dei suoi consiglieri, i cinque mercanti fiorentini che affiancano il magistrato nell'esercizio della giustizia commerciale.¹³

Ed ecco la 'verità' che, secondo il resoconto fattone dai verbali processuali, si era svelata quel giorno, nuda e pura come nell'affresco, al giudice della Mercanzia e ai suoi consiglieri: Angelo di Benedetto non aveva mai avuto a che fare in precedenza con Galasso da Uzzano, non era mercante, non abitava a Foligno, per giunta non era neppure un cristiano. In effetti aveva mentito anche sul proprio nome.

La sua vera identità era quella di Musetto di Aleuccio (altrove Balduccio), ebreo originario di Montefiascone. Per sua stessa ammissione tutte le dichiarazioni rese al giudice fino a quel momento erano false e l'intera storia del deposito presso l'Uzzano una completa invenzione. Si trattava dunque di una vera e propria truffa, scrupolosamente pianificata, ideata per costringere il banchiere a consegnargli dei soldi purché non venissero messe in circolazione insinuazioni e voci che potessero gettare discredito sulla sua lealtà professionale in un mondo, quello degli affari, dove le credenziali di una società commerciale o bancaria erano date innanzitutto dalla sua reputazione: «per falso modo et per animo et intentione di falsità commettere acciò ch'el decto merchantante overo cambiadore fussi infamato de la quale cosa per paura di non essere infamato desse e pagasse a llui Musetto inquisito la decta quantità di fiorini».

A questo punto Musetto – d'ora in poi lo indicheremo con l'identità dichiarata nella confessione – era stato chiamato a giurare di dire la verità e a confermare quanto dichiarato, quindi, dopo aver promesso di sottostare agli ordini dell'ufficiale, in base alla prassi consueta si era visto assegnare il termine di tre giorni per produrre eventuali prove o testimonianze a propria difesa. Poiché però non poteva contare su un mallevadore che garantisse per lui, per evitare che potesse fuggire da Firenze prima dell'emissione della sentenza era stato affidato al carcere delle Stinche in attesa della conclusione del processo.¹⁴

¹³ GIORGIO VASARI, *Le vite de' più eccellenti pittori scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568*, a cura di R. Bettarini, P. Barocchi, Firenze, Sansoni, 1966, II, pp. 208-209. Descrivendo l'antico affresco, il Vasari riporta anche l'iscrizione in versi che compariva alla sua base: «La pura Verità, per ubbidire / Alla santa Giustizia che non tarda, / Cava la lingua alla falsa Bugiarda».

¹⁴ Dell'incarcerazione di Musetto si conserva memoria in uno dei pochi registri delle Stinche sopravvissuti per il Trecento: «MCCCLVIII die primo decembris. Musettus Leucci judeus de Montefiascone reconmendatus ex parte officialis Mercantie per ser Pierum Nardi eius notarium»; ASF, *Soprastanti alle Stinche* 84, c. 33r.

3. IL PROCEDIMENTO INQUISITORIO IN MERCANZIA

Fin dal XIII secolo il processo inquisitorio era divenuto parte integrante dell'attività giudiziale dei magistrati criminali, nello specifico, secondo il *Tractatus de maleficiis* del giudice lombardo Alberto da Gandino (la prima trattazione organica della materia criminale), per reati considerati di particolare gravità o infamanti, dal *crimen lesae maiestatis* ai pubblici ladroni, dai sacrileghi e dai falsari all'*accusator corruptos* che volesse recedere dall'accusa, quest'ultima la categoria di criminali alla quale sembra potersi ascrivere Musetto.¹⁵ Che l'*arbitrium inquirendi* potesse essere esercitato da un magistrato competente per le cause civili (e lo stesso vale per l'*arbitrium torquendi*, la facoltà di avvalersi in fase di interrogatorio di strumenti finalizzati a ottenere la confessione), è un dato significativo di come, in linea con quanto avviene in generale nei tribunali criminali delle città comunali italiane, anche la corte mercantile fiorentina partecipi di un processo di affermazione di «un ambito di giustizia più strettamente punitiva, tesa al controllo e alla repressione di determinati reati, ma soprattutto di determinate persone (quasi sempre forestieri, protodelinquenti itineranti, banditi di strada)». ¹⁶ È anche in questo aspetto dunque che si manifesta la progressiva omologazione, nelle pratiche e nei poteri, dell'ufficiale della Mercanzia agli altri giurisdicenti forestieri – il podestà, il capitano del popolo, l'esecutore degli ordinamenti di giustizia – sui quali si incentrava il sistema giudiziario fiorentino.¹⁷ Omologazione che già è stata messa in luce per quanto riguarda le forme procedurali e che procedeva in un quadro di pluralismo dei sistemi giudiziari caratterizzato da una ripartizione delle competenze tra le varie curie non sempre chiaramente definita e, pertanto, dalla sovrapposizione – e non di rado dalla competizione – delle giurisdizioni concorrenti.¹⁸ Non a caso l'ufficiale della Mercanzia aveva facoltà di sottopor-

¹⁵ Cfr. G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, diretta da E. Besta e P. Del Giudice, III, Milano, Hoepli, 1927, p. 357.

¹⁶ M. VALLERANI, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. Chiffolleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1994 («Collectanea», 5), pp. 115-140: 123-124. Sulla tortura giudiziaria fondamentale l'opera di P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1953.

¹⁷ Cfr. A. ZORZI, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I Podestà dell'Italia comunale. I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, a cura di J.C. Maire Vigueur, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000 («Nuovi Studi Storici», 51), pp. 453-594.

¹⁸ Cfr. A. ZORZI, *Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Stadt und Recht im Mittelalter. La ville et le droit au Moyen Âge*, P. Monnet, O.G. Oexle (edd.), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, pp. 197-214: 205. L'analisi di VINCENZO COLLI (*Acta civilia*, cit.) ha evidenziato come tra la procedura adottata nella curia della Mercanzia e quella degli altri tribunali

re a tortura gli accusati (ed anche i testimoni sospetti di falsa testimonianza, per quanto si può desumere dalla pratica) dal 1321, in deroga al dettato della legislazione comunale che legittimava l'uso di tale metodo inquisitorio soltanto da parte dei maggiori giurisdicenti cittadini, vale a dire i già citati podestà, capitano ed esecutore.¹⁹ Inquisizione e tortura, lo ricordiamo, sono due elementi strettamente correlati nell'ambito della giustizia medievale, tanto che in talune realtà l'area dei reati per i quali si può istruire un processo inquisitorio viene definita facendola coincidere con quella dei reati per i quali si può applicare la tortura stessa.²⁰

Tornando alla vicenda di Musetto, una prima riflessione che possiamo fare è come l'inquisizione, quale la si trova verbalizzata negli atti, rappresenti palesemente un artificio, una forzatura, il prodotto del riordinamento, per uniformarle ad un modulo codificato, delle varie fasi di un rito processuale che non poteva essersi svolto come ci viene presentato. Una finzione sembra essere innanzitutto il presupposto di partenza, la pubblica fama, elemento indispensabile per poter procedere all'inquisizione contro una persona specifica in assenza di denuncia o querela.²¹ Sembra evidente infatti che l'inchiesta non sia stata avviata dall'ufficiale sulla base di pubblica fama o voci precedente-

civili cittadini, in particolare la curia del podestà, non esistessero sostanziali differenze, nonostante nel tribunale di commercio si continuasse ad alimentare ideologicamente il mito di una 'giustizia dei mercanti' alternativa rispetto a quella ordinaria, più spedita e scevra da formalismi. Negli atti restava forse solo l'adozione del volgare, iniziata – lo si è detto – già a partire dal 1355, a giustificare l'idea che l'esercizio della giustizia della Mercanzia si discostasse da quello 'statale' in senso stretto; cfr. M. ASCHERI, *Istituzioni e giustizia dei mercanti nel Tre-Quattrocento. Dal caso di Siena, in Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)*, a cura di M. Del Treppo, Napoli, GISEM-Liguori, 1994 («Europa Mediterranea, Quaderni», 8), pp. 33-61: 50-51.

¹⁹ ASF, *Mercanzia* 2, Statuto del 1321, rub. LXXII (*Qualiter officialis possit tenere girellam in domo*), c. 46r. La facoltà di sottoporre a tortura gli accusati diviene effettiva almeno dal 1328, in quanto il 17 dicembre di tale anno, il camerlengo della Mercanzia effettua un pagamento ad un fabbro per «fercis et ferramentis per eum factis pro concimine colle seu tormenti», che vanno ad aggiungersi ad altre masserizie di uso comune acquistate per essere destinate all'edificio dove l'ufficiale vive e, allo stesso tempo, esercita le proprie funzioni; ASF, *Mercanzia* 14077, senza numerazione, 1328-29. Nel giugno del 1360, pochi mesi più tardi del processo celebrato contro Musetto, l'ufficiale avvia un'inquisizione contro una tal Piera, sospettata di aver prodotto in Mercanzia, a riprova di un proprio credito, una scritta non autentica. Insieme con i cinque consiglieri, il magistrato stabilisce di «trovare la veritate delle predette cose con colla con acqua e con qualunque altra spetia de tormento la quale paresse al decto ufficiale», sottoponendo poi ad interrogatorio mediante l'uso della tortura non solo l'accusatrice, ora divenuta indiziata, ma anche una testimone da lei prodotta; ASF, *Mercanzia* 173, sc., 15 giugno 1360. Si palesa qui un uso forse irrituale del metodo inquisitorio (la tortura di un testimone), tuttavia non escluso dalla dottrina giudiziaria; cfr. J.C. MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni a confronto, in La parola all'accusato*, cit., pp. 105-123: 112.

²⁰ Si veda al proposito lo Statuto di Perugia del 1287, cfr. M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 228.

²¹ Cfr. D. QUAGLIONI – A. ESPOSITO, *I processi contro gli ebrei di Trento, in La parola all'accusato*, cit., pp. 282-304: 288.

mente raccolte e vagliate, trattandosi questa semplicemente della formula di rito che apre di norma i procedimenti inquisitori, ma al momento stesso in cui Musetto, deponendo in tribunale contro l'Uzzano, aveva poi ammesso di aver prestato delle dichiarazioni false e cioè – parrebbe – nella stessa occasione in cui si era recato spontaneamente insieme al banchiere per esporre oralmente la loro lite davanti a messer Francesco. Se non fosse stato così, se le cose si fossero svolte secondo l'ordine che ne dà il testo dell'inquisizione, che, pur in maniera non del tutto chiara, sembra separare cronologicamente i due momenti della falsa accusa presentata in Mercanzia da Musetto e della successiva inchiesta avviata dall'ufficiale, nella serie degli atti in cause ordinarie della Mercanzia (completa per il periodo in questione) dovrebbe essere rimasta memoria, sotto forma almeno della petizione, della causa intentata dall'ebreo all'Uzzano prima che alle orecchie dell'ufficiale giungesse la voce che si trattava di una truffa, mentre invece non se ne trova traccia.

In un incalzare serrato degli eventi tutto, dalla visita di Musetto alla tavola del banchiere fino al suo ingresso tra le mura delle Stinche, doveva essersi svolto in orari diversi della stessa giornata, quello stesso 29 novembre cui data il documento dell'inquisizione. Evidentemente, nel caso che l'ufficiale presentasse che una richiesta di avvio di azione civile fosse stata presentata sulla base di un falso, sia che si trattasse di dichiarazione orale mendace che della produzione di un documento contraffatto, il procedimento civile si tramutava in procedimento penale a carico dell'attore. Si è dunque passati da una prima fase orale del processo: Musetto e l'Uzzano che si recano in tribunale, Musetto che espone la sua accusa, poi ritratta incalzato dalle domande dell'ufficiale e viene posto sotto accusa per aver prestato una dichiarazione falsa; ad una fase scritta successiva: il notaio preposto a redigere gli atti che riordina o rielabora gli eventi per costringerli entro le forme e i modi codificati del processo inquisitorio.

4. IL POTERE DELLA PAROLA: L'INTERROGATORIO E LA CONFESSIONE

La Mercanzia a Firenze era un centro di potere ed era sotto il controllo dei grandi mercanti e imprenditori cittadini che esprimevano il ristretto gruppo di consiglieri posti al vertice dell'istituzione con la facoltà di deliberare nell'ambito della politica economica cittadina. Come si è detto, la funzione giudiziaria spettava invece al giudice forestiero, anche se coadiuvato dai consiglieri, e pure forestieri erano i notai che formavano la famiglia dell'ufficiale e che erano preposti alla redazione degli atti. Erano dunque innanzitutto questi esponenti del ceto dei professionisti del diritto che improntavano l'azione giudiziaria della corte mercantile. Itineranti, come è noto, da una città all'altra per avvi-

condarsi in incarichi che la struttura politico-amministrativa comunale voleva di breve durata (in Firenze i principali ufficiali cittadini restavano in carica per un semestre), si facevano «veicolo di trasmissione e uniformazione non solo del diritto statutario, ma delle pratiche procedurali, delle politiche penali e del riassorbimento degli istituti giuridici privati nella prassi giudiziaria ordinaria», vale a dire, in sostanza, dei contenuti processuali stessi.²² Professionisti della parola e interpreti della giustizia dello Stato, che è potere di giudicare, punire e reprimere, secondo un paradigma inquisitorio nel XIV secolo ormai affermato e che tende a spostare l'attenzione dal fatto, dal reato, al colpevole (e l'interesse da tutelare, dalla vittima alla collettività), ma che si sostanzia anche come 'potere della scrittura', dal momento in cui non sono gli atti scritti a rispecchiare la prassi, ma, in una sorta di procedimento inverso, i due momenti si trovano a coincidere, gli atti costruiscono, divengono essi stessi il processo.²³

Ecco che la confessione di Musetto viene tradotta nel testo dell'inquisizione come l'oggetto, in tutti i suoi dettagli, delle voci giunte alle orecchie dell'ufficiale. Non ascoltiamo direttamente le parole dell'uomo, che ci giungono riportate in terza persona e sotto forma di discorso indiretto, prodotto di un'opera di filtraggio culturale e riordinamento a posteriori messa in atto dal notaio redattore, delle sequenze del narrato emerso nella fase orale del procedimento.²⁴ L'*escamotage* della 'pubblica fama', che giustifica l'apertura dell'inchiesta, innesca così un racconto che si dipana lungo i binari di una solida struttura narrativa, dove l'ordine logico delle sequenze, il suo ancorarsi al reale, a cose e persone collocati nello spazio e nel tempo, è funzionale alla verosimiglianza della vicenda e quindi a fornire fondamento alla condanna.²⁵ Il

²² A. ZORZI, *Giustizia e società a Firenze in età comunale: spunti per una prima riflessione*, «Ricerche Storiche», III, 1988, pp. 449-495: 489.

²³ Cfr. M. VALLERANI, *La giustizia*, cit., p. 31.

²⁴ Sulla cultura notarile si veda: *Il notaio nella civiltà fiorentina, secoli XIII-XVI*, Firenze, Vallecchi, 1984, pp. 107-150.

²⁵ «Et decto et messo in opera queste chose si partì il decto Musetto inquisito insieme cum Guzzello predicto dalla città di Perugia et vennero insino alla città di Siena et più di stettero nel castello d'Asciano et albergarono cum uno albergatore chiamato Bacchareccio, il quale sta di fuore dalla porta presso al castello, e lì giochò il compagno suo Guzzello predicto certa quantità di pecunia. Finalmente il decto Musetto cum decto Guzzello venne alla città di Siena et albergarono con Vanni di [...] a l'albergho de' guanti; e nella città di Siena seppero da uno fiorentino, del quale il nome non si sa, adimandando chi è più sofficiente merchatante nella città di Firenze overo cambiatore. Resposto fu per quello cotal fiorentino a dicti Musetto et Guzzello: perché il dite questo? Rispose il decto Musetto inquisito: imperò c'avevo alchuna quantità di pecunia, volemola a llui diporre. Et a llui Musetto inquisito fu risposto che vi n'avea molti et maximamente nominati li furono Galasso da Uzano, Piero Fastelli, el fratello del decto Piero, et uno de' Guidalotti il cui nome non si ricorda. Elli si vestì di gonnella, mantello, calze et pianelle, acciò che la decta falsità li fosse più creduta et che egli mostrasse essere più sufficiente et di più lealtà, di poi si partì il decto Musetto inquisito egli solo et lassò Guzzello suo compagno et venne alla città di Firenze [...]». ASF, *Mercanzia* 11873, c. 34v, 29 novembre

focus del racconto tutto si concentra sul supposto colpevole piuttosto che sul fatto, come se l'uomo, chiamato a essere accusatore di se stesso nell'unico momento in cui non ci è presentato come un elemento passivo, un semplice ingranaggio di un meccanismo, avesse accettato le regole del gioco, fosse uscito dall'ombra per offrire al pubblico un proprio vivissimo spaccato biografico.

In realtà, possiamo presumere che la confessione sia scaturita per successive ammissioni, sollecitate dalle domande ripetute e incalzanti del giudice, forse sotto minaccia della tortura. Ma nel resoconto del processo il ruolo del magistrato che interroga, suggerisce, induce a venir fuori una verità che di fatto sembra già conoscere, è messo in ombra e la confessione ci viene presentata come se fosse fluiva spontanea e lineare, priva di esitazioni o reticenze, senza trascurare alcun dettaglio anche del tutto irrilevante ai fini dell'accusa o della difesa: i luoghi che rappresentano le tappe del viaggio compiuto dall'uomo per giungere a Firenze, i tempi che lo scandiscono, gli incontri fatti, l'abbigliamento scelto per rendersi più credibile. In effetti la gran parte del racconto di Musetto è superflua nell'ottica di una sua condanna, ma la memoria per procedere necessita evidentemente di appoggiarsi a riferimenti concreti, di collocare il narrato in scenari precisi, mentre, ad esempio, la dimensione temporale mantiene contorni maggiormente indistinti.²⁶ Quello che emerge alla fine è sì il dettaglio biografico riguardante l'inquisito, ma anche la cultura del notaio, vale a dire la lente attraverso la quale la vicenda è giunta fino noi, modellata in una forma quasi letteraria, frutto di una sottintesa operazione di manipolazione della parola.²⁷

5. IL REATO

La fama che costituisce l'artificio, il pretesto per istruire il processo contro Musetto, è la fama relativa al fatto o al reato, la voce pubblica – raccolta da

1359. La dimensione sociale della taverna come luogo di socializzazione, incontro, scambio di informazioni; l'esistenza di contatti e circolazione tra le comunità ebraiche nell'Italia centrale nel Trecento (Montefiascone, Perugia, Foligno); la diffusione del gioco d'azzardo tra gli ebrei, sono alcune delle suggestioni che il verbale dell'interrogatorio di Musetto, con la sua sovrabbondanza di informazioni, offre all'indagine, e alle quali non si è potuto dare spazio in questa sede.

²⁶ Analoghi meccanismi di attivazione del ricordo sono stati rilevati a proposito delle testimonianze rese in alcuni processi celebrati nel tribunale dell'Arte della lana fiorentina; cfr. F. FRANCESCHI, *Il linguaggio della memoria: le deposizioni dei testimoni in un tribunale corporativo fiorentino fra XIV e XV secolo*, in *La parola all'accusato*, cit., pp. 213-234.

²⁷ I verbali degli interrogatori dei processi penali rappresentano in ogni caso il prodotto della mediazione culturale di chi rappresenta l'istituzione; cfr. J.C. MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni*, cit.

personae fidedignae et honestae e non malivolae et suspectae – che indica il colpevole e senza la quale, in assenza di denuncia, non è lecito procedere; ma, implicitamente, nella formula sembra essere compresa l'allusione anche ad un altro significato che si attribuiva al termine nel linguaggio giuridico, la fama in quanto reputazione della persona, un qualcosa che poteva avere un peso non trascurabile nell'orientare lo schema inquisitorio e un legame molto stretto con la colpevolezza del presunto reo.²⁸

Nell'agone processuale si gioca infatti una partita importante del confronto tra l'autorità ed i ruoli sociali. Certamente Musetto – forestiero, ebreo, vagabondo e miserabile – può essere ascritto a quella categoria di 'marginali giudiziari', soggetti non integrati, in genere confinati in una condizione di isolamento, che non possono contare sull'aiuto della comunità e sulla sua mediazione nel rapporto con il potere (mediazione che si concretizza nel provvedere testimonianze favorevoli, procuratori legali e fideiussori), e sono sospetti semplicemente in quanto tali, in quanto 'visibilmente crudeli', rispondenti ai criteri di una subalternità civica e sociale.²⁹

Indagando nelle pieghe della documentazione della Mercanzia, accade di poter cogliere ripetuti indizi di come l'esercizio di un mestiere ritenuto vile o disonorevole, o il fatto di non essere inseriti stabilmente in un contesto sociale riconoscibile (come lo straniero, il soldato, ma anche il vetturale che il mestiere porta ad una condizione necessariamente itinerante), rappresentino elementi che incrinano la 'fede' che si può riporre in un individuo, in particolare nel confronto con chi invece può vantare di essere, nella valutazione collettiva della comunità, «huomo leale, diligente et solecito et di buona condizione et conversacione, vita et fama».³⁰

²⁸ Cfr. M. VALLERANI, *La giustizia*, cit., p. 98.

²⁹ Cfr. *ivi*, pp. 98 sgg. *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna* è il titolo di un recente saggio di G. TODESCHINI, Bologna, Il Mulino, 2007, dedicato alla marginalità nella società medievale e moderna, a tutte quelle categorie di 'infami' alle quali la collettività guardava con sospetto e non riconosceva la pienezza dei diritti.

³⁰ Sono le parole impiegate da un albergatore di Dicomano, al fine di corroborare la veridicità della propria versione dei fatti, nella causa che ha con un vetturale a motivo di alcune some di panni che sono state mal custodite nel suo albergo. Sempre rivendicando la propria buona reputazione l'uomo aggiunge: «Et così et per tale fu et è avuto, tenuto, tratato et riputato da vicini et da coloro che il conoscono». Al contrario, a proposito dei testimoni prodotti dalla parte avversa dice che: «[...] con ciò sia cosa che i testimoni indotti et examinati per la parte del decto Galigaro [il vetturale] sieno forestieri et incogniti nella decta città di Firenze et vili et tali che a loro non si de' dare alcuna o almeno pochissima fede»; ASF, *Mercanzia* 1181, cc. 79r-81r, 12 gennaio 1380/81; cc. 126v-128r, 18 febbraio. Un altro esempio vede coinvolta la moglie di un altro albergatore e un soldato inglese della compagnia di Giovanni Acuto, tal Giovanni Sal, che accusa la donna di non avergli restituito alcuni indumenti datile in custodia. Al momento in cui il soldato produce alcuni dei suoi compagni come testimoni, la donna obietta non doversi prendere in considerazione la loro deposizione «perché i decti testimoni sono soldati e gente a cui pochi fede se de' dare però che volentiero per ogni modo fanno de' altrui

Di qui l'insistenza negli atti processuali sul travestimento come momento significativa della 'falsia' organizzata da Musetto. «Elli si vestì di gonnella, mantello, calze et pianelle, acciò che la decta falsità li fosse più creduta et che egli mostrasse essere più sufficiente et di più lealtà». L'assunzione di una identità non propria, nei suoi segni esteriori e riconoscibili – la gonnella, il mantello, le calze e le pianelle – pone a rischio l'ordine sociale, confonde i ruoli, rappresentando una minaccia per la collettività, al cui interesse guarda precipuamente la giustizia di tipo inquisitorio (non a caso la vittima della truffa, l'Uzzano, svanisce immediatamente dalla scena). Musetto si è impadronito dei segni distintivi di appartenenza ad una comunità che condivide l'adesione ad un determinato codice di comportamento etico-professionale e tale codice ha poi violato mettendo in atto la frode: quell'*usus mercatorum*, su cui si fonda il principio della *bona fides* che, nella Firenze capitale finanziaria e commerciale, rappresenta il collante stesso del tessuto civile della città comunale, il *vinculum civitatis* secondo la definizione che ne darà, nel secolo successivo, Poggio Bracciolini.³¹

La Mercanzia era nata nel 1308, su iniziativa delle maggiori arti mercantili cittadine, quale strumento capace di offrire sollecita giustizia ai forestieri al fine di proteggere dalle rappresaglie i mercanti e i banchieri fiorentini che operavano nel commercio e nella finanza internazionali. Nel presentare una falsa accusa davanti all'ufficiale della corte, dunque, Musetto si rende responsabile di un reato di particolare gravità: la rottura del patto che rappresenta l'essenza dell'istituzione stessa e ciò che ne legittima l'azione, in forza della delega ricevuta dalla comunità dei mercanti dell'autorità di farsi garante del diritto e dell'inviolabilità dei contratti nei rapporti economici tra cittadini e tra cittadini e forestieri. In un deliberazione dei consiglieri della corte mercantile del 1360, un documento dunque coevo all'inquisizione che stiamo esaminando, l'istituzione si trova definita: «uffitio della merchatataria el quale è fundato sopra equitate et buona usanza de' merchatanti e altri huomini i quali vogliono vivere lialmente secondo quelli».³²

In un tale contesto ideologico, inoltre, la truffa ordita da Musetto non appare poi così ingenua: «uno di noi vada a Firenze ad uno buono merchatante

loro ragioni o torto». Lo stesso concetto è espresso dal procuratore della donna: «se voi desse orecchie, o intendesse tali domande, et da tali persone quale è el decto Giovanni, sarebbe cosa abominevole et de malo exemplo, però che legiera cosa sarebbe contra qualunque cittadino se fosse dare simile domanda d'ogni quantità et d'ogni cosa, et far pruova per suoi compagni la qual cosa generebbe grande cosa et grande asordità in questa città [...]»; ASF, *Mercanzia* 1180, cc. 13v-14r, 13 aprile 1380.

³¹ POGGIO BRACCIOLINI, *Opera Omnia*, 4 voll., a cura di R. Fubini, II (*Poggii contra fidei violatores*), Torino, La Bottega d'Erasmus, 1966, pp. 887-902.

³² ASF, *Mercanzia* 173, sc., 29 maggio 1360.

overo cambiadore et adimandi a llui dugento fiorini d'oro i quali gli furono depositati per uno di noi il quale ci andarà dicendo; 'il merchatante si vergognerà', in tucto o in parte di questi danari darà a noi», si troverà praticamente costretto a cedere all'estorsione, come ribadisce il testo dell'inquisizione, «per paura di non essere infamato». Vediamo come il tema della 'fama' percorra l'intera vicenda, ne tocchi, pur sotto aspetti diversi, tutti i protagonisti. È sulla loro 'fama', sul credito che riscuotono in patria e all'estero, in quanto solide e solvibili, che si fonda il successo negli affari delle aziende fiorentine in un'economia degli scambi dove la 'fiducia' è un valore dalla centralità strutturale.³³ La protezione degli operatori economici dalle possibili frodi e dalla disonestà era un problema economico, legale ed etico, avvertito come cruciale nella Firenze del Rinascimento.³⁴ Specialmente negli anni caotici successivi alla devastante pestilenza del 1348 le occasioni per le frodi si erano moltiplicate.³⁵ In un episodio riportato in un manuale di mercatura del tempo, lo stesso Cosimo dei Medici risulta vittima di un inganno del tutto simile a quello tentato alcuni anni prima da Musetto ai danni di Galasso da Uzzano, venendo portato ad esempio di come un mercante dovesse preoccuparsi di tutelare la propria reputazione prima ancora del proprio denaro:

[...] si narra di Cosimo de' Medici, che sendo iniquamente interpellato da uno forestieri, lo quale pareo homo d'auctorità et fede, di ducati 300 che dicea havere depositati nel suo banco, la qual cosa non solamente non era scripta ne suoi libri, ma anche era falsissima, et Cosimo, volendo in nulla parte non ledere né maculare la fama della sua vera integrità, pigliandolo per la mano li fece dare la detta pecunia: mostrò quanto più debbe essere servata et immacolata la integrità et fede del mercante che 'l danaio.³⁶

6. LA CONDANNA

Il reato di cui Musetto si è confessato colpevole, la truffa aggravata dalla falsa accusa portata contro un cittadino nella curia della Mercanzia, può essere assimilato a una serie di reati, dalla falsa testimonianza allo spergiuro, dalla

³³ Cfr. F. MELIS, *Industria e commercio nella Toscana medievale*, Firenze, Le Monnier, 1989, pp. 16-19.

³⁴ Cfr. T. KUEHN, "Multorum fraudibus occurrere". *Legislation and Jurisprudential Interpretation Concerning Fraud and Liability in Quattrocento Florence*, «Studi Senesi», XCIII, 1981, pp. 309-350.

³⁵ *Ivi*, p. 315. La Signoria si era dimostrata sensibile al problema varando nel 1355 una prima legge a protezione dei creditori che imponeva la registrazione presso la Mercanzia delle emancipazioni e dei ripudi di eredità.

³⁶ BENEDETTO COTRUGLI RAGUSEO, *Il libro dell'arte di mercatura*, a cura di U. Tucci, Venezia, Arsenal, 1990, III, 6 (*Della integrità del mercante*), pp. 215-216.

contraffazione di monete sino alla bestemmia, ai quali si associava una particolare pravit  morale e che, di conseguenza, richiedevano pene severe ed esemplari.³⁷ La sentenza contro Musetto viene emessa dall'ufficiale della corte insieme con i consiglieri, il 3 dicembre, trascorsi i tre giorni concessi all'inquisito per produrre eventuali prove a propria discolpa. Dal chiuso del carcere delle Stinche l'uomo non ha promosso alcuna azione legale e pertanto, sulla base della sua stessa confessione,   da considerarsi colpevole. Il giudice lo condanna al pagamento di 200 fiorini d'oro da versarsi alle casse della Mercanzia, riducibili della met  se saldati entro il termine di due mesi; fino a quando non abbia adempiuto alla sanzione pecuniaria, dovr  essere custodito in carcere. Quale pena aggiuntiva il giudice e i consiglieri sentenziano inoltre: «che al decto Musetto inquisito sia posta la metria di carta come ene usanza in capo et con essa sia menato intorno a mercato nuovo et per porta Santa Maria et rimenato co' la decta metria in capo a la casa de la nostra habitatione».³⁸

L'imposizione della mitria, cio  l'esposizione in luogo pubblico del condannato con un vistoso copricapo di carta, sul quale poteva essere scritto il tipo di reato commesso, faceva parte di quelle pene cosiddette infamanti (la gogna, la gabbia, la pittura infamante, la fustigazione pubblica), finalizzate a umiliare i responsabili di determinati comportamenti devianti che, nell'insieme di un pi  generale diffondersi di sanzioni corporali e afflittive tanto crudeli quanto talvolta elaborate e plateali, caratterizzarono, per l'asprezza e il carattere rituale, la pratica della giustizia in et  comunale.³⁹ I pubblici rituali di derisione erano tesi innanzitutto ad affermare il potere dell'autorit  comunale come garante dell'ordine e del decoro e a sanzionare la devianza dai costumi sociali collettivi. A Firenze la mitria era ad esempio inflitta ai sodomiti, in genere come umiliazione aggiuntiva, durante la loro fustigazione.⁴⁰ A Parma era

³⁷ Nella pratica giudiziaria dei comuni italiani si ritrova ad esempio prevista l'amputazione della mano per i falsari, della lingua per gli spergiuri e i bestemmiatori e anche per i condannati per falsa testimonianza; cfr. A. ZORZI, *Rituali di violenza*, cit., pp. 406-407, 411.

³⁸ ASF, *Mercanzia* 11873, c. 391v, 3 dicembre 1359. Mitria o mitera: «berrettone di foglio, spesso col bordo superiore intagliato di merli, che si metteva come segno di infamia in testa ai condannati ad andare sull'asino, alla gogna e al rogo, specialmente per eresia»; G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Firenze, Forni, 1881, alla voce *Mitera*.

³⁹ Cfr. A. ZORZI, *Rituali di violenza*, cit., pp. 405-415. Si veda anche dello stesso autore: *Derision des corps et corps souffrants dans les ex cutions en Italie   la fin du Moyen Age*, in *La d rision au Moyen Age. De la pratique sociale au rituel politique*, E. Crouzet Pavan, J. Verger (edd.), Paris, Presses Universitaires, 2007, pp. 225-240.

⁴⁰ Cfr. M. ROCKE, *Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1996 («Studies in the History of Sexuality»), pp. 77-78. La mitria era imposta anche ai lavoratori dell'arte della Lana condannati dall'ufficiale forestiero della corporazione per il furto di merci o strumenti dalla bottega del loro datore di lavoro.

prevista per i falsari, mentre sempre a Firenze i debitori insolventi – ancora colpevoli quindi di un comportamento lesivo della *fides* tra i cittadini – venivano condannati, al pari dei traditori e barattieri, ad una perpetua ignominia mediante la pittura della loro immagine e l'iscrizione del crimine sulle mura del palazzo del podestà.⁴¹ L'iconografia derisoria della pittura prevedeva che il reo fosse effigiato circondato da una varietà di simboli e figure allegoriche che ne esacerbavano la valenza infamante, uno dei quali soleva essere la stessa mitria posta sul capo.⁴²

Il cerimoniale dell'esposizione del condannato alla derisione pubblica è un'espressione della propaganda penale, una pratica attraverso la quale lo Stato afferma con enfasi il proprio diritto a reprimere i comportamenti devianti e, in un'ottica di ricerca del consenso al proprio agire politico, coinvolge il popolo nel loro sanzionamento. Ai contenuti propagandistici si intreccia la funzione pedagogica della pena infamante, il suo carattere ammonitivo e deterrente.⁴³ In questo senso è emblematica la scelta dell'itinerario che Musetto dovrà percorrere in una sorta di corteo, accompagnato da uno dei notai e dai berrovieri della Mercanzia, con il copricapo su cui è probabile che venisse pubblicizzato il suo crimine, non sappiamo se a piedi o a cavallo di un asino: dal palazzo della Condotta, affacciato sulla piazza dei Priori, sarà condotto nella piazza del Mercato Nuovo e poi lungo via Santa Maria, per ritornare poi alla sede del tribunale. Il percorso non è casuale, attraversa per intero il distretto commerciale di Firenze, i luoghi, brulicanti di gente e di attività, che rappresentano il cuore pulsante della vita economica cittadina. Non pare, invece, che si possa associare la condanna alla mitria, con il contenuto rituale che indubbiamente questo genere di pratica racchiude, all'identità religiosa di Musetto, vi sono infatti altri casi, e non riguardanti ebrei, nei quali la pena infamante viene comminata dall'ufficiale della Mercanzia in aggiunta alla sanzione pecuniaria (e alla carcerazione che questa implica fino a che non sia stata estinta), in particolare a condannati per falsa testimonianza.⁴⁴

Cfr. F. FRANCESCHI, *Criminalità e mondo del lavoro: il tribunale dell'arte della Lana a Firenze nei secoli XIV e XV*, «Ricerche Storiche», XVIII, 1988, pp. 557-590: 573.

⁴¹ Cfr. T. KUEHN, *Multorum fraudibus*, cit., pp. 311-312. Sulla pratica della pittura infamante, cfr. G. ORTALLI, «...pingatur in palatio...». *La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, Roma, Jouvence, 1979.

⁴² Bonaccorso di Lapo di Giovanni, ambasciatore fiorentino presso Giangaleazzo Visconti, condannato a morte in contumacia nel 1388 perché accusato di aver rivelato segreti di Stato al signore milanese in cambio di denaro, fu ritratto sul muro esterno del palazzo di giustizia: «ch'egli era in acqua co' piedi e avea in capo una grande mitera e alla gola avea una gogna di ferro [...]». *Cronica volgare di Anonimo fiorentino dall'anno 1385 al 1409, già attribuita a Piero di Giovanni Mimerbetti*, a cura di E. Bellondi, RRISS, XXVII, parte II, Città di Castello, 1915-1918, p. 71.

⁴³ Cfr. A. ZORZI, *Rituali di violenza*, cit., pp. 404-405.

⁴⁴ Proprio pochi mesi prima dell'inquisizione contro Musetto, l'ufficiale ser Francesco aveva

7. LA CLEMENZA

Fino a questo momento, in effetti, l'appartenenza religiosa di Musetto non pare averne condizionato le sorti, se non nella misura in cui si andava ad aggiungere, quale ulteriore fattore di estraneità, all'identità sociale di un soggetto che per il fatto di essere un forestiero, un personaggio itinerante e sostanzialmente un miserabile, era già percepito come un elemento alieno e marginale dalla comunità cittadina. Musetto non era stato, ad esempio, escluso dal giuramento, anche se, una volta confessata la propria identità, per il rituale erano stati utilizzati testi sacri ebraici. È da sottolineare, inoltre, come qui ci si trovi di fronte nuovamente ad un artificio della registrazione del procedimento inquisitorio: la confessione, che in tutti i suoi dettagli è divenuta il fatto ventilato sul quale l'ufficiale intende indagare nell'inquisizione, a questo punto era già stata acquisita agli atti: «Constituit il decto Musetto inquisito dinançi al decto uffittiale iurato e cho' la mano tochte le sue scripture et per la lege loro di dire la verità sopra la decta inquisitione et a quelle chose che si contengo in essa per suo juramento disse et spontaneamente confessò tucte et ciaschune chose che ne la decta inquisitione si contiene essere et essere state vere et cetra».⁴⁵

La presenza ebraica in Firenze antecedentemente alla fine del Trecento era scarsamente significativa, tanto da passare pressoché inosservata e da non suscitare una legislazione specifica (come invece si verificherà nell'età successiva), nonostante i pregiudizi antiebraici fossero diffusi nella cultura cittadina del tempo, basti pensare alle prediche del domenicano Giordano da Rivalto all'inizio del secolo e all'iconografia negativa del 'judeo' ciarlatano di alcune novelle del Sacchetti.⁴⁶ La stessa documentazione della Mercanzia, che, data la mole di procedimenti che approdavano annualmente alla curia

sentenziato la pena della mitria per tre uomini di Empoli (il beccaio Piero Donati, parte in causa, e Guido di Stefano e Duccio Buti, suoi testimoni), condannati in contumacia per aver testimoniato il falso in una controversia avente per oggetto la compravendita di alcune pecore. Secondo la ricostruzione dell'inchiesta condotta contro i tre accusati, Piero aveva fatto leva sul suo legame di amicizia con i due comparì («voi me sete stati vicini e sete e ovi servito, convene che voi me serviate me») per convincerli a presentarsi in udienza e testimoniare il falso in suo favore; ASF, *Mercanzia* 11873, cc. 21v-23r, 7 giugno 1359.

⁴⁵ ASF, *Mercanzia* 11873, c. 36v, 29 novembre 1359.

⁴⁶ Cfr. U. CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, Firenze, Tip. Galletti e Cocci, 1918, pp. 195 sgg.; R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, 8 voll., VII, Firenze, Sansoni, 1973 (ed. orig. 1896-1908), pp. 194-197. Sulla presenza ebraica in territorio fiorentino si vedano anche A. MOLHO, *Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433*, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1971, pp. 37 sgg.; R.G. SALVADORI, *Breve storia degli ebrei toscani. IX-XX secolo*, Firenze, Le Lettere, 1995.

dell'ufficiale, rappresenta un osservatorio privilegiato per indagare il mondo delle attività commerciali e finanziarie cittadine, pare confermare il dato di una presenza quanto meno sporadica. Vi è infatti un solo precedente noto di un ebreo che sia comparso nell'aula del tribunale prima di Musetto, un medico, tale maestro Datullo, che nel 1324 aveva intentato causa ad uno speciale, ed era stato ammesso al giudizio come qualsiasi altro forestiero, prestando anche il giuramento di rito («qui iuravit se juste petere»)⁴⁷.

L'identità religiosa di Musetto si impone prepotentemente all'attenzione in una fase successiva della sua vicenda giudiziaria. Il 30 aprile 1360, cinque mesi dopo che l'uomo è stato rinchiuso nelle Stinche in attesa che saldi il proprio debito con la giustizia, il nuovo ufficiale della Mercanzia e i cinque consiglieri si riuniscono in un'assemblea allargata ai consoli delle arti cittadine, per deliberare di aggiungere una nuova ricorrenza al calendario delle festività religiose solennizzate dalla corte mercantile e in occasione delle quali i vertici dell'istituzione e delle corporazioni usano recarsi in determinate chiese per presentare la loro offerta sotto forma di torchi di cera.⁴⁸

La seduta è aperta da una premessa che riecheggia il già richiamato concetto della 'buona usanza mercantile', cui la Mercanzia propaganda di improntarsi nel proprio operato e che rivendica come fondamento stesso della propria costituzione: «Cum ciò sia cosa che ciaschuna cosa creata abizogni del sustenimento dell'aiutorio di Dio e maximamente la merchantaria della università de' merchatanti di Firenze perché sono huomini che vivono a quiete et a buona uzanza et acciò che la decta merchantaria et la università de' merchatanti sia da Deo e da i suoi santi aumenctata acresciuta moltiplicata et defesa da omni reo pericolo». Alla discussione collegiale nell'assemblea si sottopone dunque una prima questione, cioè se, appunto, inserire la solennità della Santa Croce, il 3 di maggio, nel calendario delle festività osservate dalla Mercanzia, quindi i mercanti e gli artefici riuniti sono invitati ad esprimersi su una seconda proposta:

considerato che uno Musetto giudeo condempnato per messer Francescho precessore del decto ufficiale in l'officio della merchatantaria in fiorini dugento d'oro per alcuna falsia commessa [...] e' in grande povertà et miseria et che prima poria morire nelle Stinche del comune di Firenze che per suoi denari se potesse liberare dalla decta pri-

⁴⁷ ASF, *Mercanzia* 1040, c. 96rv, 18 settembre 1324. Maestro Datullus aveva intentato un procedimento civile contro ser Cambio di Lapo speciale, per la parte a lui spettante del ricavato della vendita di alcune specialità medicinali che lo speciale commerciava nella propria bottega per conto di entrambi.

⁴⁸ ASF, *Mercanzia* 173, sc., 30 aprile 1360. Sulle festività osservate in Mercanzia, cfr. A. ASTORRI - D. FRIEDMAN, *The Florentine Mercanzia*, cit., pp. 54-56.

gionia, volendo el decto ufficiale cum li dicti suoi cinque et capitudine operare et ragionare d'opere di carità et de misericordia dissono et propongono che siria bene et laudevole a Deo et al mondo che 'l decto Musetto liberamente fosse relassato et liberato dalle decte Stinche del comune di Firenze.

Entrambe le mozioni sono approvate tramite votazione con le tradizionali palle bianche e nere, ma quella riguardante Musetto viene modificata sulla base del parere espresso da uno dei cinque consiglieri: «che 'l decto Musepto judeo sia liberato dalle decte Stinche rimesso a llui ongni pecuniaria pena, et che 'l decto Musetto fosse offerto a la decta festa cum ciò sia cosa che per lui si dicesse de volerse fare vero cristiano volendo essere batizzato del santo batisimo et volendo esso perfectamente credere in la fe' del nostro Segnor Dio».

Non possiamo dire con certezza se Musetto abbia accettato o meno di ricevere il battesimo in cambio della propria liberazione. La circostanza che nei registri del carcere delle Stinche ne sia annotato il rilascio proprio in data 3 maggio 1360, il giorno intitolato alla Santa Croce, fa pensare di sì.⁴⁹

Non è questa la sede per affrontare il capitolo delle conversioni forzate, quello che invece si intende sottolineare è come la pena infamante inflitta a Musetto, l'esposizione itinerante per la città con la mitria in capo, e la sua riabilitazione, che passa per l'oblazione alla chiesa di Santa Croce e, possiamo supporre, l'imposizione del battesimo o per lo meno la dichiarazione di volersi convertire, rappresentino due riti singolarmente speculari di espulsione/reintegrazione nel corpo sociale. Al pari della pena infamante anche il momento del perdono si celebra in una dimensione pubblica: un altro corteo cerimoniale, i consiglieri e i consoli che si recano alla chiesa per presentare le loro offerte, nel quale possiamo immaginare il condannato oblato sia chiamato a prendere parte. Dal parallelo emergono enfatizzati gli aspetti di matrice rituale di entrambe queste pratiche di segno opposto ma complementari: l'una violenta stigmatizzazione sociale dal valore paretico, l'altra manifestazione, altrettanto 'propagandistica', di clemenza.⁵⁰ La pena infamante, la derisione pubblica, sanzionano il rifiuto da parte del corpo sociale di chi ne ha infranto le regole di convivenza, racchiudendo in sé un aspetto espiatorio, che ritroviamo tanto più evidente e amplificato nelle modalità della concessione del perdono, in cui le virtù salvifiche e purificatorie del sacramento, che conducono 'l'altro', l'ebreo, in seno alla comunità cristiana, si sovramettono a quelle laiche della cancellazione della pena e della riammissione nel consesso civile.

⁴⁹ ASF, *Soprastanti alle Stinche* 84, c. 33r.

⁵⁰ Sugli aspetti rituali delle pene infamanti si veda il già citato A. ZORZI, *Rituali di violenza*, cit.

I due cerimoniali, che prevedono la partecipazione del popolo, possono essere ricondotti entrambi a forme ostentatorie del potere, due manifestazioni di un medesimo intento propagandistico teso alla legittimazione dell'operato dell'istituzione. Mentre la funzione giudiziaria della corte è amministrata in prima istanza dai giudici e dai notai forestieri, quindi dai tecnici del diritto, la gestione politica della condanna è affidata alla componente cittadina e mercantile, i cinque consiglieri, abitualmente coadiuvati dai consoli delle arti, che avocano a sé l'arbitrio della sospensione della pena.⁵¹ La 'giustizia dei mercanti' è in questo senso effettivamente una giustizia parallela a quella dei giudici e dei notai e, nella scelta di concedere o meno i provvedimenti di clemenza, percorre logiche proprie di intermediazione sociale e sollecitazione del consenso. Logiche che non sono distanti da quelle sottintese alla messa in campo, proprio in questi stessi 1359-1360, dell'ambizioso progetto di costruzione di un proprio palazzo monumentale affacciato sulla piazza dei Signori, il centro del potere politico cittadino, e all'iniziativa di tradurre nel lessico iconografico una sorta di 'manifesto ideologico' dell'istituzione, con la commissione che sarà fatta, tre anni più tardi, a Taddeo Gaddi dell'affresco dell'allegoria della giustizia. Ritualità, architettura, iconografia: codici di comunicazione diversi tra loro, ma che concorrono tutti a sostenere e rafforzare i valori propri di una società regolata dall'economia commerciale e a creare un consenso diffuso ai poteri cittadini come la Mercanzia dove, secondo il giudizio entusiasta del mercante Gegerio Dati, si pronunciavano «bellissimi iudicii e notabili determinazioni».⁵²

⁵¹ Cfr. M. VALLERANI, *La giustizia*, cit., p. 55.

⁵² GREGORIO DATI, *L'istoria di Firenze, dal 1380 al 1405*, a cura di L. Pratesi, Norcia, Tip. Fonti Cesare, 1904, pp. 156-157.